CAMERA DEI DEPUTATI N. 4347

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, COLLETTI, SARTI

Modifica all'articolo 158 del codice penale, in materia di prescrizione di reati commessi in danno di minore

Presentata il 2 marzo 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La giustizia nel settore dei reati commessi in danno di minori è spesso frustrata dal decorso del termine di prescrizione perché generalmente i minori trovano la forza di denunciare il fatto solo a distanza di molto tempo e molto spesso non denunciano neppure. L'elaborazione del trauma subìto in conseguenza di tali reati esige spesso, infatti, un lavoro di analisi e un procedimento psichico inverso a quello naturale di rimozione, che richiede molto tempo. Questo comporta che in molti casi si verifichi la prescrizione del reato, in particolare nei casi di abuso sessuale, maltrattamenti in famiglia o abuso di mezzi di correzione e disciplina. È quindi importante prevedere una disciplina speciale che possa intervenire sulla decorrenza dei termini di prescrizione relativamente ai reati di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale.

A tale fine, l'articolo unico della presente proposta di legge prevede, quale *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione relativamente ai citati reati commessi in danno di minori, il giorno in cui la vittima compia la maggiore età, salvo ovviamente il caso in cui l'azione penale sia già stata esercitata precedentemente. Questa previsione normativa, peraltro, è già prevista dalle legislazioni penali di molti

Paesi europei, tra cui Austria, Germania, Svizzera, Francia, Olanda, Norvegia e Svezia. Le norme in esame prendono le mosse da un orientamento consolidato anche in sede internazionale con riferimento ai termini di prescrizione per i reati commessi nei confronti dei minori e, in particolare, alla Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, resa esecutiva in Italia dalla legge n. 172 del 2012.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato ».

17PDL0050570